

GRUPPO EQUITALIA



medesimo DURC in corso di validità, acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), anche ai fini della aggiudicazione dell'appalto e della stipula del relativo contratto, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;

- l'acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, successivamente alla stipula del contratto, ogni 120 giorni e l'utilizzo dello stesso per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni e per la emissione del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, dell'attestazione di regolare esecuzione, mentre per il pagamento del saldo finale è invece in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC;
- le modifiche al regime di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici e per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria nelle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché ulteriori modifiche alla disciplina delle concessioni di lavori pubblici;
- l'introduzione tra i criteri di valutazione delle offerte, di cui all'art. 83 del decreto, di elementi premianti con riferimento al contenimento dei consumi di energia e delle risorse ambientali naturali (criteri ambientali) dell'opera, del prodotto o del servizio richiesto, al possesso di marchi di qualità ecologica (Ecolabel UE), alla possibilità di compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda (art. 16, co. 2, lett. a), L 221/2015).

Il DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L 23 giugno 2014, n. 89, ha tra l'altro:

- ampliato i poteri di controllo dell'Autorità di vigilanza di settore (art. 10, comma 2), oggi ANAC);
- disposto che, entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, Dlgs n. 163/2006 trasmettano all'Osservatorio centrale dei contratti pubblici: a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate con decreto del M.E.F. e in essere alla data del 30

GRUPPO EQUITALIA



settembre 2014; *b*) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli art. 56 o 57 del Dlgs n. 163/2006, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'art. 55 del medesimo decreto, in cui sia stata presentata una sola offerta valida (art. 10, comma 4);

- ridotto gli adempimenti di pubblicità legale degli avvisi e dei bandi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici con decorrenza dal 01/01/2017 (decorrenza differita dal DL 210/2015 - Milleproroghe 2016).

Da ultimo, il DL 24 giugno 2014, n. 90 (Decreto Semplificazione P.A.) ha apportato le seguenti modifiche al Dlgs n. 163/2006:

- ha introdotto il comma *6-bis* all'art 92, disponendo il divieto di corrispondere al personale con qualifica dirigenziale somme aggiuntive per la progettazione, in base alle disposizioni di cui ai co. 5 e 6 dello medesimo articolo 92, in ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico (art. 13);
- ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 163/2006, trasferendone i relativi compiti e funzioni alla nuova Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC (art. 19);
- ha disposto che le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lett. b), c) e d) dell'art. 132 del Dlgs n. 163/2006, siano trasmesse alla medesima Autorità entro il termine di 30 giorni, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e alla relazione del responsabile del procedimento (art. 37);

al fine di semplificare gli oneri formali nella partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ha inserito all'art. 38 del Dlgs n. 163/2006 il seguente comma *2-bis*: *“La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il*

GRUPPO EQUITALIA



contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte". Per la medesima finalità di semplificazione, è stato altresì aggiunto al successivo art. 46 del Dlgs n. 163/2006 il seguente comma 1-ter: *"Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara".* Le predette nuove norme si applicano a tutte le procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (art. 39). Come già illustrato nella sezione specificatamente dedicata, e alla quale si rinvia per maggiori elementi di dettaglio, con la Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) sono state adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica che introducono particolari vincoli in merito alla possibilità di affidamento e esecuzione dei contratti pubblici, in particolare nel settore degli acquisti informatici, da parte del Gruppo Equitalia.

Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012

Coerentemente con quanto previsto nell'aggiornamento dei Piani di prevenzioni della corruzione approvati, rispettivamente, dal Consiglio di amministrazione di Equitalia SpA in data 23 aprile 2015 e dai Consigli di amministrazione di ciascun Agente di Riscossione in data 30 gennaio 2015, si è provveduto:

- alla nomina dei "referenti" dei responsabili della prevenzione della corruzione, aventi il compito di coadiuvare i responsabili di prevenzione della corruzione nell'efficace attuazione dei Piani e di adoperarsi ai fini di un organico coinvolgimento nell'attività di contrasto alla corruzione di tutti i dipendenti delle articolazioni organizzative alle quali sono rispettivamente preposti. I referenti sono stati individuati nelle persone dei responsabili delle strutture di staff e responsabili di divisione – per Equitalia SpA - e

GRUPPO EQUITALIA



nelle persone dei responsabili di primo livello delle strutture di Direzione Generale e Direttori Regionali per gli Agenti di riscossione;

- all'introduzione di una dichiarazione periodica sull'assenza di situazioni di conflitti d'interesse da parte dei referenti, come sopra individuati, nonché da parte dei propri collaboratori ai quali risulti formalmente attribuito un incarico di Responsabile e di Coordinatore;
- all'introduzione di uno specifico applicativo per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti delle possibili violazioni dei Piani di prevenzione della corruzione. Tale applicativo è stato messo in riuso da parte dell'Agenzia delle entrate in ottica sinergica e di contenimento dei costi. Esso riguarda una specifica procedura informatica protetta, conforme alle indicazioni contenute nella Determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recanti "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)" che consente a ciascun dipendente di effettuare segnalazioni ai responsabili di prevenzione della corruzione tramite e-mail interamente crittografate. In particolare, il sistema consente ai dipendenti di inviare segnalazioni attraverso un "link" dedicato sul portale intranet aziendale, implementato con accorgimenti tali da garantire il massimo grado di tutela e sicurezza sia delle generalità dei segnalanti che del contenuto delle segnalazioni, consentendo l'invio della segnalazione anche qualora il "whistleblower" decidesse di non indicare proprie generalità. Dell'attivazione di tale procedura è stata data informativa a tutto il personale con apposita Nota Equitalia n. 167 del 03/08/2015 a firma dei Responsabili della prevenzione della corruzione delle Società del Gruppo, pubblicata sulla intranet aziendale.

In materia di trasparenza, da considerarsi come asse portante della politica anticorruzione impostata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, è stata data attuazione agli obblighi di pubblicazione sulla sezione del sito internet del gruppo Equitalia "società trasparente", in ottemperanza alla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"; è stata data, altresì, attuazione alla determina ANAC appena richiamata attraverso la stesura e la pubblicazione dei protocolli di legalità.

GRUPPO EQUITALIA



Infine in data 25 novembre 2015 è stato approvato dai Consigli di amministrazione degli Agenti di riscossione e dal Consiglio di amministrazione di Equitalia SpA il Programma unico triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) del Gruppo Equitalia.

Il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” ha come scopo principale quello di dare sostanziale attuazione al principio di trasparenza, inteso non come semplice diritto di accesso agli atti, bensì come accessibilità massima alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle società del gruppo, allo scopo di favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali di Equitalia e sull'utilizzo delle risorse pubbliche all'uopo destinate. Il PTTI rappresenta, pertanto, uno strumento di diffusione della cultura delle regole e di salvaguardia dell'etica degli attori pubblici e costituisce parte integrante del sistema adottato dal gruppo Equitalia per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di corruzione.

Decreto Legislativo n. 231/2002 - Direttiva pagamenti nelle transazioni commerciali

Il Dlgs 231/02, emanato su delega della L. 39/02 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha sancito i seguenti principi generali:

- individuazione del termine legale di pagamento in 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (ovvero, dagli altri eventi tipizzati al comma 2 dell'art. 4);
- decorrenza automatica (senza necessità di costituzione in mora) degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine legale o contrattuale di pagamento;
- determinazione degli interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, maggiorato di 8 punti percentuali;
- nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, quando risultino gravemente inique per il creditore.

Il decreto in questione è applicabile a tutte le Società del Gruppo operanti come stazioni appaltanti. Al decreto sono seguiti ulteriori provvedimenti del legislatore nazionale - quali il

GRUPPO EQUITALIA



DL 78/09, convertito nella L 102/09 - finalizzati a rendere maggiormente efficienti i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

E' stato, inoltre, approvato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE (c.d. Direttiva "Late payments II"), il cui testo ha modificato il Dlgs 231/02 prevedendo, tra l'altro, maggiori restrizioni alla possibilità di deroga del termine legale di pagamento di 30 giorni e la determinazione degli interessi moratori nella misura del tasso di riferimento deliberato dalla BCE maggiorato dell'8%.

Infine, il Dlgs 161/2014 ha modificato il Dlgs 231/2002 limitando – con riferimento alle transazioni in cui sia parte un soggetto pubblico – la possibilità di stabilire termini di pagamento superiori a quello legale ai casi in cui *“ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche”* e purché *“non [siano] superiori a sessanta giorni”* e tale accordo sia provato per iscritto.

Decreto Legge n. 35/2013 - Piattaforma crediti e ricognizione debiti

In relazione agli obblighi derivanti dall'art. 7 comma 4 bis del DL n. 35 del 2013, nel corso del 2014 le società del Gruppo, con il coordinamento della Capogruppo, hanno effettuato le attività necessarie alla verifica degli eventuali debiti verso fornitori certi, liquidi ed esigibili scaduti nel periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 e non pagati, al fine della loro segnalazione entro il 30 aprile 2015, attraverso la Piattaforma dedicata da parte del Ministero del tesoro.

In particolare, a seguito delle analisi svolte, è stata effettuata la *“Comunicazione di assenza di posizioni debitorie”*.

Contestualmente a tale adempimento, l'art. 27 comma 1 del decreto legge del 24 aprile 2014, n. 66 ha introdotto l'art 7-bis al DL 35/2013 *“disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione...”*, introducendo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di comunicazione, sempre attraverso la Piattaforma Crediti dei dati relativi alle fatture per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, con indicazione delle date relative alle fasi di ricezione, contabilizzazione, scadenza e pagamento. Tale comunicazione ha avviato, di fatto, il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti.

GRUPPO EQUITALIA

Verificata l'applicabilità della norma alle società del Gruppo Equitalia, a partire dal 15 ottobre 2014 è stata avviata la trasmissione, tramite la piattaforma crediti, delle segnalazioni dei flussi relativi alle fatture passive, con data emissione successiva al 1° luglio 2014.

Dal 31 marzo 2015 con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica la fase di ricezione viene effettuata automaticamente dal Sistema di Interscambio mentre le altre fasi sono comunicate settimanalmente tramite caricamento del file sulla Piattaforma.

Inoltre, ai fini degli obblighi derivanti dal comma 2 dell'art 7-bis del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 (introdotto dall'art. 27 del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66), è stata effettuata entro il 28 febbraio 2015, per tutte le società del gruppo Equitalia, la ricognizione dell'elenco dei debiti scaduti e non pagati riferiti alle fatture emesse dai fornitori nel primo semestre 2014 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. In particolare non è stata effettuata nessuna segnalazione, stante l'assenza di debiti scaduti e non pagati.

D.M. Economia e delle Finanze 55/2013 in materia di fatturazione elettronica

A decorrere dal 31 marzo 2015 le società del Gruppo Equitalia hanno l'obbligo di accettare e, conseguentemente, pagare solo fatture emesse e trasmesse in forma elettronica e inviate per il tramite del Sistema di Interscambio (cfr.: Circolare Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 31 marzo 2014).

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che:

- l'allegato B) ("Regole tecniche") del citato D.M. n. 55/2013 specifica le regole tecniche di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni per mezzo del Sistema di Interscambio;
- l'allegato C) ("Linee guida") del medesimo D.M. indica le linee guida da seguire per la gestione dell'intero processo di fatturazione in modalità elettronica.

GRUPPO EQUITALIA



Come previsto dall'art. 3, comma 1, D.M. n. 55/2013, le società del Gruppo Equitalia hanno individuato i rispettivi Uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che ha provveduto a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio (secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio" dello stesso D.M., indicante le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA).

In aggiunta al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere obbligatoriamente inserito nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si evidenzia che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, tutte le fatture elettroniche debbono riportare, laddove *ex lege* previsto, il corrispondente codice identificativo di gara (CIG ordinario ovvero, in caso di accordi quadro, il relativo "CIG derivato"), conformemente a quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, DL n. 66/2014.

Con l'introduzione della fatturazione elettronica le società del Gruppo, come previsto dalla normativa, hanno comunicato ai fornitori in data 17/02/2015 (tramite nota inviata via PEC/e mail e tramite il sito web di Gruppo) le informazioni necessarie per la composizione e l'invio dei flussi elettronici di fatturazione; con tale comunicazione, al fine di facilitare il processo di verifica della fattura, è stato anche richiesto ai fornitori di inserire nei campi facoltativi del tracciato delle fatture elettroniche le informazioni relative alla regolare esecuzione.

GRUPPO EQUITALIA



► ROTTAMAZIONE RUOLI EX L 228/2012

Entro il 30 settembre 2015, in accordo con le previsioni normative del DM del 15 giugno 2015, sono stati inviati agli enti impositori gli elenchi delle quote dei ruoli ante riforma (ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999) di importo inferiore ai 2.000 euro (come indicate nell'art.1 dello stesso decreto) e delle quote dei ruoli ante riforma di importo superiore a 2.000 euro non interessate da procedure pendenti (come indicate nell'art.2 dello stesso decreto); tali quote sono automaticamente scaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore (c.d. rottamazione ruoli).

Come già previsto dalla L 228/2012 e meglio specificato dal DM del 15 giugno 2015 sono state contestualmente inviate le relative istanze per il rimborso delle spese per procedure esecutive poste in essere dagli Agenti della riscossione sulle quote da annullare comunicate agli enti, come individuate dagli art.1 e 2 dello stesso decreto.

Le istanze inviate per il rimborso delle spese per procedure esecutive sono state elaborate estraendo le evidenze degli archivi gestionali, mediante estrattori specificamente sviluppati a partire da giugno 2015 per la rottamazione ruoli.

Le risultanze delle estrazioni hanno evidenziato un disallineamento positivo di circa 38,5 milioni di euro tra gli archivi gestionali rispetto a quelli contabili relativi alla voce crediti per diritti e rimborsi spese su procedure esecutive ante e post riforma. Tale disallineamento, tenuto conto della complessità delle tematiche oggetto di analisi e delle competenze specifiche necessarie allo svolgimento delle stesse, è stato analizzato da un Gruppo di Lavoro composto dai rappresentanti delle competenti funzioni della Holding e degli Agenti della riscossione. Gli esiti delle analisi hanno condotto alla contabilizzazione di un maggior valore netto dei crediti per l'intero importo relativo al disallineamento riscontrato, al fine di adeguare il valore contabile a quello gestionale a seguito della quadratura complessiva effettuata.

GRUPPO EQUITALIA



► FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

In coerenza con il citato Piano di riassetto societario del Gruppo deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Holding, lo scorso 17 febbraio è stata costituita la società Equitalia Servizi di Riscossione SpA, nella quale saranno concentrate le attività degli attuali Agenti della riscossione, attraverso la fusione per incorporazione di Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA a decorrere dal 1° luglio 2016.

► EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il processo di programmazione annuale del Gruppo Equitalia in coerenza con la missione istituzionale del Gruppo e in continuità con l'azione svolta negli anni precedenti, è stato orientato al perseguimento delle priorità istituzionali rispetto alle linee strategiche di intervento identificate nel Piano Triennale 2016-2018, approvate nel Consiglio di amministrazione della Capogruppo Equitalia SpA del 16 dicembre 2015:

- assicurare una maggiore efficacia della riscossione, attraverso l'adozione di un approccio sempre più adeguato alle caratteristiche del singolo contribuente, ottimizzando i risultati;
- garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca;
- perseguire attraverso i servizi erogati agli Enti-creditori, l'ampliamento delle clientela riveniente dalla Pubblica Amministrazione estesa, affermando il ruolo di partner istituzionale per la gestione della riscossione coattiva;
- perseguire l'innalzamento sistematico dei livelli di efficienza strutturale e produttiva per il contenimento dei costi.

Tali linee strategiche, tenuto conto anche delle recenti novità introdotte dalla normativa di riferimento e dei relativi impatti sul contesto operativo, sono state opportunamente e necessariamente aggiornate e portate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione

GRUPPO EQUITALIA



della Capogruppo Equitalia SpA, al fine di garantire l'equilibrio economico del Gruppo e il conseguimento di significativi recuperi sia in termini di risultati della riscossione che di spinta al progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Per quanto attiene alla visione prospettica del settore, si fa riferimento alla continuità di esercizio della funzione di riscossione per le Società del Gruppo Equitalia. Tale funzione, sensibilmente rivisitata negli strumenti dalle norme degli ultimi anni, è stata confermata nei decreti derivanti dall'attuazione della delega fiscale da parte del Governo, in particolare dal Dlgs 159/2015, continuando a risultare essenziale per la garanzia del gettito poiché, nell'assicurare il presidio del servizio di riscossione normativamente previsto, favorisce l'innalzamento del tasso di adesione spontanea all'obbligazione tributaria e contribuisce al contrasto all'evasione fiscale.

Il citato Decreto ha revisionato la logica di remunerazione degli Agenti della riscossione riducendo di 2 punti la percentuale spettante sulle somme effettivamente riscosse e ponendola in capo:

- a Contribuenti ed Enti creditori, nella ugual misura del 3%, in caso di pagamenti entro il 60°giorno dalla notifica;
- interamente ai Contribuenti, nella misura del 6%, nel caso di pagamenti successivi al 60°giorno dalla notifica.

In particolare questa previsione normativa è applicata sui ruoli in consegna a partire dal 1° gennaio 2016.

Gli effetti economici, connessi al mutato assetto normativo, sono stimati in una progressiva contrazione dei ricavi derivanti dalla percentuale spettante sulle somme effettivamente riscosse. È possibile prevedere, a parità di volumi riscossi, una contrazione dei ricavi stimabile in circa 160 milioni di euro a livello di Gruppo, che si realizzerà pienamente a partire dal quinto anno successivo all'introduzione della norma, mentre non è ancora certo il controvalore dei rimborsi spese e dei diritti di notifica, che dovrà essere aggiornato nei previsti decreti collegati.

Il citato Dlgs 159/2015, peraltro, considera l'estensione dei diritti di notifica agli altri atti della riscossione differenti dalla cartella di pagamento e la revisione delle tabelle ministeriali per i rimborsi delle spese sostenute dagli Agenti della riscossione per l'attivazione delle procedure, con estensione dei rimborsi anche aa attività attribuite successivamente al DM

GRUPPO EQUITALIA



21/11/2000 all'Agente della riscossione, come evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento alla norma.

Per il triennio 2016-2018 è inoltre prevista la possibilità di una erogazione a titolo di contributo da parte dell'Agenzia delle entrate, in funzione delle effettive esigenze di tenuta dei conti del Gruppo.

Le iniziative di contenimento dei potenziali impatti derivanti dal nuovo contesto dovranno necessariamente essere ripartite tra l'innalzamento dei livelli di riscossione ruoli (inclusi incassi incrementali da PA allargata), la piena attuazione della revisione tabellare per i rimborsi spese delle procedure, la razionalizzazione e il contenimento dei costi di esercizio del servizio di riscossione, sempre garantendo continuità operativa, innalzamento della qualità e incremento della gamma dei servizi offerti ai contribuenti.

La realizzazione degli interventi contenuti nel piano triennale potrà incidere significativamente sul valore del riscosso. Per il prossimo triennio (2016-2018) si stima un consolidamento degli importanti traguardi di crescita raggiunti e un ulteriore innalzamento che permetterà di truardare nel 2018 una riscossione di 8,5 miliardi di euro, fermo restando il concretizzarsi degli scenari ipotizzati e tale da garantire un risultato netto ancora in territorio positivo e in sostanziale equilibrio.

Una valutazione prospettica approfondita sulla portata degli effetti delle variazioni normative introdotte, sarà possibile solo successivamente all'emanazione di tutti i decreti collegati previsti.

GRUPPO EQUITALIA



▶ ALTRE INFORMAZIONI

Principali rischi e incertezze

Nel rispetto delle nuove disposizioni previste per la Relazione sulla gestione dall'art. 3 del Dlgs 87/92 - modificato dal Dlgs 32/07 in attuazione della direttiva 51/2003/CE - si riportano le informazioni richieste.

Nella valutazione dei rischi e delle incertezze sono state considerate le variabili gestionali potenzialmente incidenti sulla continuità aziendale. L'analisi ha preso in considerazione:

- la tipologia di rischio (economico, finanziario, amministrativo, informatico, di sicurezza, d'immagine);
- l'origine (esterna o interna);
- il grado di impatto per l'impresa (grave, medio o lieve);
- il grado di probabilità di accadimento (molto probabile, possibile o solo eventuale).

Dall'analisi dei rischi aziendali si può ritenere che le azioni di presidio adottate – in applicazione della relativa normativa societaria e di comparto richiamata nella dedicata sezione della Relazione sulla gestione - costituiscano una efficace azione di mitigazione dei rischi aziendali.

Informativa sulla gestione del rischio finanziario

Di seguito sono riportate le informazioni relative all'analisi dei rischi finanziari.

Rischio di credito

I crediti a lungo termine, classificati come crediti verso la clientela, sono vantati verso Stato e contribuenti, ma questi ultimi comunque ripetibili verso gli Enti creditori in relazione:

- alle anticipazioni erogate sui “ruoli con obbligo”, per le quali è previsto il rimborso come da specifica normativa (art. 3, c. 13, DL 203/05);

GRUPPO EQUITALIA

- ai crediti per i diritti di notifica e per il rimborso delle spese esecutive per le azioni di recupero obbligatorie non riscosse dai contribuenti e ripetibili agli Enti impositori. Tali rimborsi sono previsti in forza di specifiche norme di legge e nella misura determinata, per singola tipologia di azione, da apposite tabelle ministeriali.

Sono presenti inoltre altri crediti verso istituti bancari nazionali, fra i quali quelli per gli indennizzi previsti nei contratti di acquisizione delle società ex concessionarie e rilevati tra le altre attività.

Ad ogni chiusura di bilancio le Società del Gruppo esaminano l'intero comparto dei crediti per valutarne il presumibile valore di realizzo.

Il rischio controparte è da ritenersi anche esso monitorato. Si consideri che la clientela degli Agenti della riscossione è rappresentata da Enti impositori (principalmente Erario, INPS e INAIL).

In relazione a quanto esposto si ritiene che il rischio di credito possa considerarsi contenuto.

Rischio di liquidità

La maggior parte dei ricavi aziendali è di natura commissionale, con manifestazione economica e numeraria ordinariamente coincidenti, secondo il cosiddetto principio della competenza-riscossione; l'accertamento di ricavi "core" per competenza è infatti relativa principalmente ai soli compensi per recupero spese su procedure coattive che, solo laddove ripetibili all'Ente impositore, sono rilevati secondo il principio della competenza-maturazione e incassati, se non dal contribuente in caso di sua resipiscenza a seguito delle procedure coattive, dall'Ente impositore a seguito della presentazione della domanda di inesigibilità.

A partire dal 2011, come previsto dal DL 98/11 che ha modificato l'art. 17 del Dlgs 112/99, le spese maturate nel corso di ciascun anno, e richieste agli Enti entro il 30 marzo dell'anno successivo, vengono rimborsate entro il 30 giugno dello stesso anno di richiesta.

Entro il 31 marzo 2015 attraverso un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze, conformemente alle novità normative introdotte dalla legge di stabilità 2015 in tema di comunicazioni di inesigibilità, è stata richiesta la liquidazione dei crediti maturati negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere per conto dei comuni; tali crediti

GRUPPO EQUITALIA



saranno rimborsati dallo Stato, a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo.

Come indicato negli specifici paragrafi relativi alla gestione finanziaria, è stato adottato un sistema di tesoreria (Cash Pooling) attraverso il quale è stata accentrata sulla Capogruppo la movimentazione finanziaria transitata giornalmente sui conti correnti bancari degli istituti di credito. La scelta si è resa necessaria ai fini della razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, anche attraverso l'ottimizzazione delle condizioni economiche di finanziamento e di impiego della liquidità delle singole Società del Gruppo e, quindi, del Gruppo nel suo complesso, permettendo:

- alle singole Società del Gruppo di finanziarsi a costi inferiori e di gestire al meglio le transitorie disponibilità che si formano strutturalmente sui rapporti bancari e postali;
- alla Capogruppo di aumentare l'efficienza delle modalità di affidamento, sia a livello di utilizzo sia a livello di controllo, acquistando maggiore forza contrattuale nei confronti del sistema bancario;
- complessivamente, in riferimento all'intero Gruppo Equitalia, di evitare gli squilibri finanziari riconducibili alle singole Società del Gruppo, nonché di ridurre l'esposizione media del Gruppo Equitalia verso il sistema bancario.

In ogni caso - anche per effetto della modifica delle modalità di incasso di alcuni tributi non più intermediati da Equitalia - permarrà anche nei prossimi esercizi la strutturale situazione di fabbisogno finanziario, comunque, come detto, ottimizzata dal 2006 ad oggi mediante il ricorso a facilitazioni creditizie e in particolare a strumenti di tesoreria accentrata e di cash pooling, con i quali la Holding da un lato mette a disposizione la liquidità riveniente dalle proprie dotazioni patrimoniali e dal flusso dei dividendi, dall'altro attua una tendenziale disintermediazione creditizia negoziando via via condizioni migliorative per il fabbisogno finanziario residuale.

Tra i crediti a lungo termine si segnalano in particolar modo i residui delle anticipazioni effettuate in applicazione dell'obbligo del "non riscosso per riscosso", il cui piano di rientro e remunerazione - integralmente a carico dell'Erario - è stabilito per Legge (Decreto Legge n. 203/2005 art. 3 c. 13). Tali crediti sono peraltro finanziati da apposite linee di finanziamento con piani di rientro e remunerazione speculari a quelli dei crediti "coperti".

GRUPPO EQUITALIA

In relazione a quanto esposto si ritiene che il rischio di liquidità possa considerarsi contenuto.

Rischio di tasso

Con riferimento al tasso relativo alla maturazione degli interessi passivi sui finanziamenti riconosciuti agli ex concessionari dalle banche ex soci per la copertura finanziaria dell'anticipazione effettuata agli Enti impositori in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", si rileva la sostanziale neutralizzazione del rischio finanziario, realizzata mediante il matching fra le condizioni applicate alle due operazioni:

- le modalità di rimborso sono in entrambi i casi previste in 10 anni (dal 2008) per le quote erariali e in 20 anni per quelle non erariali;
- i tassi fanno riferimento in entrambi i casi alla media aritmetica Euribor 12 mesi rilevata nel mese precedente al pagamento di ciascuna rata, diminuita rispettivamente dello 0,60% per i crediti erariali e dello 0,50% per quelli non erariali.

Informazioni attinenti al Personale

Con riferimento alle informazioni ritenute obbligatorie dal documento del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili in relazione alla gestione del personale, si segnala che nell'esercizio non sono stati rilevati infortuni o malattie gravi, ovvero casi di mobbing, con responsabilità aziendali accertate in via definitiva.

Al riguardo si richiama quanto esplicitato in altre sezioni della presente relazione in ordine alle iniziative intraprese in materia di sicurezza, di presidi antincendio, di igiene e salute sui luoghi di lavoro nonché in materia di responsabilità amministrativa e del trattamento dei dati personali del cittadino.

Ciò premesso, non si rilevano rischi potenziali significativi, tenuto conto della specificità del comparto.